

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
CIRCOLARE N. 288 DEL 3/4/2015

Nota di chiarimenti (¹)

Nella presente nota vengono forniti alcuni chiarimenti in merito all'applicazione delle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari.

TITOLO I – SOGGETTI E ATTIVITÀ

CAPITOLO 1: AUTORIZZAZIONE

Sezione I (Disposizioni di carattere generale)

1. *Autorizzazione. Perimetro del gruppo di appartenenza. È stato chiesto di chiarire se ai fini della identificazione del perimetro del gruppo di appartenenza sia sufficiente fornire indicazioni sulla catena partecipativa dell'intermediario finanziario e sui paesi in cui il gruppo opera.*

Nell'ambito del procedimento di autorizzazione, la Banca d'Italia valuta, tra l'altro, la qualità e la solidità finanziaria dei soggetti che detengono partecipazioni qualificate nel capitale dell'intermediario finanziario sulla base di criteri predefiniti, tra i quali l'idoneità della struttura del gruppo di cui la società che richiede l'autorizzazione fa parte, a consentire l'efficace esercizio della vigilanza e uno scambio effettivo di informazioni. In tale ambito, ai fini di una compiuta descrizione del gruppo societario di appartenenza, è necessario fornire una rappresentazione grafica del gruppo con l'indicazione dei diversi rapporti partecipativi tra le società componenti, le attività svolte da queste ultime (incluse le componenti industriali), la loro localizzazione territoriale, i soggetti eventualmente vigilati e le relative autorità competenti.

2. *Diniego della autorizzazione. È stato chiesto di concedere ai Confidi con volume di attività finanziaria superiore ai 150 milioni di euro ai quali sia negata l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo unico un congruo lasso di tempo per ridurre il volume di attività finanziaria al di sotto di tale soglia e dismettere le attività diverse dalla garanzia mutualistica e dalle attività connesse e strumentali al fine di potersi iscrivere nell'elenco ex art. 112 TUB.*

La richiesta si riferisce ad un aspetto puntualmente disciplinato dalla norma primaria. Si fa, infatti, presente che gli effetti del diniego dell'autorizzazione sono espressamente regolati dalla legge (art. 10, comma 5 del d.lgs. 141/2010), che prevede l'obbligo di deliberare la liquidazione della società ovvero di modificare il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attività riservate ai sensi di legge.

La comunicazione della Banca d'Italia del 12 giugno 2015 si limita a richiamare tale previsione (cfr. par. 4.3.2). La diversa disciplina prevista nella citata comunicazione del 12 giugno 2015 per i confidi con volumi di attività inferiori a 150 milioni di euro (par. 5.1.1) è legata alla natura meramente

^¹ Nota di chiarimenti del 14 settembre 2015 successivamente aggiornata il 19 gennaio 2016, il 4 marzo 2016, il 29 aprile 2016, il 12 marzo 2018, il 18 dicembre 2019, il 5 gennaio 2021, il 11 febbraio 2021 e il 24 luglio 2023.

facoltativa della possibilità per tali Confidi di presentare istanza di autorizzazione per l'albo, ove già iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del "vecchio TUB", ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del DM 53/2015.

Pertanto, solo a questi ultimi può essere concesso, in caso di mancato accoglimento della domanda, di restare iscritti nell'elenco di cui all'art. 155, comma 4 del "vecchio TUB", in attesa della costituzione dell'elenco ex art. 112 TUB, a condizione che abbiano definito un piano di rientro per tutte le attività diverse dalla garanzia collettiva fidi riservate ai Confidi vigilati e ne abbiano concretamente iniziato l'attuazione.

Sezione III (Programma di attività)

1. *Relazione sulla struttura organizzativa. È stato chiesto di confermare che nella relazione sulla struttura organizzativa da allegare alla domanda di autorizzazione presentata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale previsto dall'art. 107 "vecchio TUB" sia sufficiente illustrare le variazioni intervenute rispetto all'ultima versione della relazione inoltrata ad aprile 2015 ai sensi delle previgenti disposizioni normative (ad esempio, per l'istituzione della funzione di risk management), senza inoltrare i regolamenti relativi ai principali processi aziendali.* (2)

Si conferma che, qualora i principali processi aziendali non siano stati oggetto di modifiche, gli intermediari iscritti nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 "vecchio TUB" possono non inoltrare i relativi regolamenti e fare rinvio alla documentazione già in possesso della Banca d'Italia, coerentemente con quanto indicato nella comunicazione della Banca d'Italia del 12 giugno 2015.

Sezione IV (Assetto proprietario)

1. *Domanda di autorizzazione. È stato chiesto di chiarire se i requisiti dei partecipanti al capitale di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale ex art. 107 del "vecchio TUB" debbano essere comprovati in occasione della presentazione dell'istanza di autorizzazione per l'iscrizione al nuovo albo pur in assenza di variazioni rispetto allo stato esistente. In caso di risposta affermativa è stato altresì chiesto di chiarire: i) come debba intendersi la prescrizione in base alla quale il socio deve indicare la provenienza delle fonti di finanziamento impiegate per l'acquisto della partecipazione; ii) come debba intendersi la prescrizione in base alla quale debbano essere presentati i patti parasociali in assenza di un obbligo normativo di renderli pubblici.*

La comprova dei requisiti di cui all'art. 19 TUB rappresenta una innovazione rispetto alla disciplina in precedenza applicabile agli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 "vecchio TUB", in quanto è stata introdotta con le modifiche introdotte dal d.lgs. 141/2010 e successive modificazioni.

Essa è, pertanto, obbligatoria anche per i partecipanti al capitale degli intermediari finanziari attualmente iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 "vecchio TUB" che non abbiano modificato la propria partecipazione rispetto alla situazione esistente prima della presentazione della domanda di iscrizione al nuovo albo, per espressa previsione dell'art. 10, comma 4, lett. b) del d.lgs. 141/2010.

Quanto alle ulteriori precisazioni richieste, si fa presente che:

- in assenza di modifiche nell'ammontare della partecipazione, i soci degli intermediari iscritti nell'elenco speciale possono non applicare la previsione relativa alla giustificazione della provenienza delle somme;

² Aggiornamento del 19 gennaio 2016.

- nell'introdurre un sistema autorizzativo e obblighi informativi per l'acquisto di partecipazioni qualificate nel capitale di intermediari finanziari e società finanziarie capogruppo, l'art. 110 TUB richiama l'art. 20 TUB, laddove prescrive l'obbligo di comunicare alla Banca d'Italia ogni accordo che regoli o da cui possa derivare l'esercizio concertato del voto in intermediari finanziari o in capogruppo o in una società che li controlla. La disciplina persegue l'obiettivo di evitare che gli azionisti rilevanti possano esercitare i loro poteri in pregiudizio della sana e prudente gestione dell'intermediario finanziario e della capogruppo. Tali obblighi si applicano anche ai soggetti che partecipano al capitale di intermediari attualmente iscritti nell'elenco speciale di cui all' art. 107 del "vecchio TUB".

2. *È stato chiesto di confermare se agli intermediari finanziari attualmente iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 "vecchio TUB" e non appartenenti a gruppi bancari ma che sono comunque partecipati in misura rilevante da banche italiane o comunitarie, si applichino le esenzioni previste dal Titolo II, Capitolo 1, Sezione II, parr. 6.1. e 6.2 ovvero se sia necessario allegare all'istanza volta all'iscrizione nell'albo unico l'elenco dei soci rilevanti e la documentazione atta a comprovare la qualità dei partecipanti e la solidità finanziaria dell'acquisizione. In caso affermativo, è stato, altresì, chiesto di precisare le forme e le modalità con cui devono essere redatte le attestazioni in merito all'assenza di variazioni rispetto alle ultime valutazioni di onorabilità e correttezza effettuate dall'autorità competente e quale sia il soggetto tenuto a trasmettere l'attestazione.*

Si conferma che le esenzioni previste dal Titolo II, Capitolo 1, Sezione II, parr. 6.1. e 6.2 si applicano a prescindere dall'appartenenza o meno ad un gruppo bancario italiano della società richiedente l'iscrizione all'albo unico.

Nel caso in cui ricorrono le condizioni che consentono di non comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità e correttezza previste nei parr. 6.1 e 6.2, le società che richiedono l'autorizzazione all'iscrizione all'albo possono limitarsi a comunicare alla Banca d'Italia l'elenco dei soci che detengono partecipazioni qualificate o di controllo e a produrre la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 19 del TUB per i partecipanti diversi quelli per cui è ammesso l'esonero.

La banca italiana o comunitaria che detiene una partecipazione qualificata o di controllo nell'intermediario dovrà in ogni caso trasmettere il verbale della seduta consiliare nel corso della quale è stata verificata l'assenza di variazioni rispetto alle ultime valutazioni di onorabilità e correttezza effettuate dall'autorità competente.

3. *Domanda di autorizzazione. Requisiti dei partecipanti al capitale. È stato chiesto se il regime di esenzione previsto dal par. 6.1 del Titolo II, Capitolo I, Sezione II, in merito alla verifica dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, può applicarsi al caso di un intermediario finanziario già iscritto nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 del "vecchio TUB" che chiede l'iscrizione nel nuovo Albo unico ex art. 106 TUB se non sono intervenute modifiche nel suo assetto proprietario.*

Ai sensi del punto 3 del citato paragrafo 6.1, non è tenuto a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità il potenziale acquirente che detenga una partecipazione qualificata in soggetti – italiani e comunitari – sottoposti a requisiti analoghi a quelli previsti dalle disposizioni della Circolare n. 288 del 3 aprile 2015, tra i quali rientrano anche gli intermediari finanziari.

Ciò premesso, in fase di iscrizione all'albo unico, un intermediario finanziario già iscritto nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 "vecchio TUB" senza che siano intervenute modifiche nel suo assetto proprietario può beneficiare di tale esenzione.

Resta comunque fermo che, per fruire dell'esenzione, il potenziale acquirente deve attestare che non sono intervenute variazioni rispetto all'ultima valutazione di onorabilità effettuata dall'autorità competente a tenore delle vigenti disposizioni.

4. *Domanda di autorizzazione. Requisiti dei partecipanti al capitale.* È stato chiesto se in relazione al soggetto al vertice della catena partecipativa possano ritenersi già soddisfatti i requisiti di cui all'art. 19 del TUB (in particolare, i requisiti di correttezza e competenza professionale, onorabilità, solidità finanziaria, rispetto della normativa in materia di contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo) qualora detto soggetto sia una società quotata in un mercato regolamentato e sottoposta al controllo dell'autorità di settore.

Il paragrafo della Sezione IV rinvia al Titolo II, Capitolo 1, Sezione II per la definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti in capo ai partecipanti al capitale di un intermediario finanziario. Tali disposizioni individuano i casi in cui i partecipanti al capitale sono esentati dal comprovare i cennati requisiti. La circostanza che la società sia quotata in un mercato regolamentato e sottoposta a controllo dell'autorità di settore non rientra tra i casi di esonero previsti dalla disciplina citata. Inoltre, il soggetto al vertice della catena partecipativa che partecipi in via indiretta al capitale dell'intermediario finanziario può beneficiare dell'esonero dalla produzione della documentazione, qualora il partecipante diretto sia uno dei soggetti previsti dal par. 6.8 del Titolo II, Capitolo 1, Sezione II (banca italiana, società finanziaria capogruppo di un gruppo bancario o finanziario, intermediario finanziario, SIM, SICAV, SICAF, SGR, IMEL, IP italiani).

5. *Domanda di autorizzazione. Requisiti dei partecipanti al capitale.* È stato chiesto di precisare se la verifica dei requisiti di onorabilità, correttezza, competenza professionale e solidità finanziaria di una persona giuridica che detiene una partecipazione qualificata nell'intermediario debba essere effettuata dall'organo amministrativo di tale persona giuridica solo sui propri amministratori e non anche sui propri soci; in tale ambito è stato chiesto altresì se: i) il materiale necessario per condurre la verifica debba essere inviato alla Banca d'Italia direttamente dal socio qualificato persona giuridica o per il tramite della società che presenta istanza di autorizzazione all'attività; ii) quest'ultima, in caso di inerzia dei soci persone giuridiche interessati, abbia a disposizione strumenti per accelerare l'acquisizione di tali documenti.

Nel caso in cui il detentore di una partecipazione qualificata al capitale di un intermediario finanziario sia una persona giuridica, la disciplina prevista dal Titolo II, Capitolo 1, Sezione II, par. 6.4 e dall'Allegato A, Sezione II, punto 2) del medesimo capitolo, stabilisce che i requisiti di onorabilità, correttezza e competenza professionale devono essere posseduti da tutti i membri dell'organo amministrativo e dal direttore generale (ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti) del socio. In tali casi, la verifica dei requisiti viene effettuata dall'organo amministrativo della società partecipante al capitale dell'intermediario, che dovrà assumere al riguardo una specifica delibera: i) secondo le modalità e la procedura indicate nel medesimo par. 6.4; ii) sulla base della documentazione prodotta da ciascun interessato e indicata nel richiamato Allegato A, Sezioni I e II.

Per quanto concerne la solidità finanziaria, si precisa che le informazioni da fornire (cfr. il citato Allegato A, Sezione III, punti 2) e 3), devono essere riferite alla persona giuridica che detiene la partecipazione nell'intermediario.

Il verbale della riunione dell'organo amministrativo concernente la verifica dei requisiti di onorabilità, correttezza e competenza professionale del socio persona giuridica e la documentazione concernente la solidità finanziaria vanno trasmessi alla Banca d'Italia per il tramite della società che richiede l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Resta comunque ferma, in presenza di partecipazioni indirette, la necessità di comprovare, secondo le modalità richieste dal Titolo II, Capitolo 1, la sussistenza dei requisiti di onorabilità, correttezza, competenza professionale nonché di solidità finanziaria in capo all'eventuale socio qualificato persona fisica posto al vertice della catena partecipativa.

La Banca d'Italia, ai sensi delle disposizioni attuative della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, valuta la completezza della documentazione inviata ai fini dell'avvio del procedimento

di autorizzazione (cfr. l'art. 2 del Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 e successive modifiche e integrazioni).

6. *Requisiti dei titolari di partecipazioni qualificate.* È stato chiesto di chiarire in capo a quali soggetti apicali degli enti pubblici territoriali titolari di partecipazioni qualificate vada condotta la verifica circa la sussistenza dei requisiti prescritti; è stato inoltre chiesto di indicare la documentazione da produrre per la verifica della solidità finanziaria dell'ente medesimo. ⁽³⁾

In caso di partecipazione qualificata di un ente pubblico territoriale in un intermediario finanziario, si ritiene che i requisiti di onorabilità e correttezza debbano sempre essere posseduti dal Presidente della Giunta, nonché dall'assessore responsabile delle scelte relative all'effettivo esercizio dei poteri partecipativi (quali, ad es., definizione di linee strategiche e di direttive, esercizio del diritto di voto, eventuale designazione di componenti del consiglio di amministrazione, ecc.). Qualora l'esercizio di tali poteri sia effettuato collegialmente, la verifica dei requisiti andrà condotta in capo a tutti i componenti della Giunta.

Il requisito della competenza professionale va verificato sempre in capo all'assessore che esercita i suddetti poteri partecipativi. Esso è esteso agli altri componenti della Giunta, incluso il Presidente, in caso di esercizio collegiale dei medesimi. La verifica è effettuata dalla Giunta, che delibera senza il voto dell'esponente cui la verifica si riferisce.

Per quanto riguarda la documentazione da produrre per la verifica della solidità finanziaria del progetto di acquisizione, l'istanza andrà corredata della delibera avente ad oggetto l'impegno di spesa concernente la partecipazione in esame nonché un estratto del bilancio da cui risulti il relativo stanziamento. La delibera non dovrà essere subordinata o condizionata, salvo il caso dello stanziamento condizionato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività finanziaria.

L'ente pubblico fa riferimento alla documentazione e alle informazioni indicate nel Titolo II, Capitolo 2, Allegato A, Sezione III, punto 2), lettere d) e) e h), opportunamente adattate alle specificità dell'ente.

7. *Domanda di autorizzazione – Prevedibile evoluzione degli assetti proprietari.* È stato chiesto se in occasione della presentazione dell'istanza di autorizzazione debba essere menzionata la modifica dell'assetto azionario che avverrà successivamente alla presentazione dell'istanza e che deriverà dalla fusione di alcuni soci partecipanti che cumulativamente supereranno il limite autorizzativo del 30% del capitale dell'intermediario. ⁽⁴⁾

In sede di istanza di autorizzazione per l'iscrizione al nuovo albo unico l'intermediario è tenuto a comunicare l'assetto proprietario vigente, sul quale la Banca d'Italia farà le valutazioni previste dalla normativa di riferimento. In tale sede, pur non essendosi perfezionata la fusione in capo ai soci partecipanti, l'intermediario ne darà comunque informativa all'Organo di vigilanza. Rimane fermo l'obbligo di presentare istanza di autorizzazione alla Banca d'Italia da parte del soggetto che a seguito della fusione acquisirà una partecipazione al capitale dell'IF eventualmente superiore alla soglia autorizzativa.

Sezione V e VI (Autorizzazione all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti o di servicing per le società di nuova costituzione ovvero per le società già esistenti)

1. È stato chiesto se ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 TUB, gli intermediari finanziari

³ Aggiornamento del 19 gennaio 2016.

⁴ Aggiornamento del 19 gennaio 2016.

possono assumere la forma della società consortile ex art. 2615-ter c.c.

L'art. 2615-ter cod. civ. dispone che: “*Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V* ⁽⁵⁾ *possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602. In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro*”.

Tale norma, a differenza di altre disposizioni, quali ad esempio l'art. 2519 cod. civ. in materia di cooperative, non opera un rinvio, nei limiti della compatibilità, alla disciplina delle società di capitali, lasciando quindi aperto il dibattito in ordine alle norme applicabili alle società consortili.

L'esigenza di coordinare le norme in tema di consorzi con quelle relative alle società ha dato luogo a distinti orientamenti giurisprudenziali, tra i quali sembra prevalere quello secondo cui alle società consortili si applicano in ogni caso le regole societarie relative al tipo prescelto, in quanto il rinvio implicito alle norme sulle società contenuto nell'art. 2615-ter cod. civ. rende inderogabili le norme societarie dettate a tutela degli interessi dei terzi o di interessi generali.

Ciò premesso, si ritiene che da un punto di vista di vigilanza non ci siano controindicazioni circa l'assunzione, da parte di intermediari finanziari ex art. 106 TUB, della forma della società consortile ex art. 2615-ter cod. civ. purché venga assunta una delle forme giuridiche richieste per il rilascio dell'autorizzazione ad esercitare la propria attività (cfr. art. 107, comma 1, lett. a) ⁽⁶⁾).

2. *È stato chiesto se la delibera assembleare con la quale viene modificato l'oggetto sociale e sono apportate le altre modifiche statutarie necessarie può essere immediatamente iscritta nel registro delle imprese, con sospensione degli effetti sino al rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia.*

L'articolo 223 - quater delle disposizioni di attuazione al codice civile dispone che “*Nel caso in cui la legge prevede che le autorizzazioni di cui agli articoli 2329, numero 3), e 2436, secondo comma, del codice civile siano rilasciate successivamente alla stipulazione dell'atto costitutivo o, rispettivamente, alla deliberazione, i termini previsti dalle suddette disposizioni decorrono dal giorno in cui l'originale o la copia autentica del provvedimento di autorizzazione è stato consegnato al notaio.*

L'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al primo comma è altresì legittimata, qualora l'iscrizione nel registro delle imprese sia avvenuta nonostante la loro mancanza o invalidità, a proporre istranza per la cancellazione della società medesima dal registro. Il tribunale provvede, sentita la società, in camera di consiglio e nel caso di accoglimento dell'istranza si applica l'articolo 2332 del codice.”

Ne consegue che il notaio rogante potrà procedere all'iscrizione della delibera di modifica dello statuto solo una volta che alla società sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione.

3. *Requisiti degli esponenti aziendali. È stato chiesto di confermare che ai fini dell'iscrizione al nuovo albo unico di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale ex art. 107 del “vecchio TUB”, non sia necessario comprovare i requisiti degli esponenti aziendali.*

Gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all' art. 107 “vecchio TUB” che presentino istranza per l'iscrizione nel nuovo albo unico ex art. 106 TUB non sono tenuti a comprovare la sussistenza, in capo agli esponenti aziendali, dei requisiti di cui all'art. 26 del TUB, a condizione che non siano intervenute modifiche successive all'ultima verifica effettuata ai sensi della Circolare n. 216/2006 e comunicata alla Banca d'Italia. Questi intermediari possono limitarsi a comunicare alla Banca d'Italia che non sono intervenute modificazioni rispetto a tale ultima comunicazione.

4. *Programma di attività. È stato chiesto quale sia il periodo da prendere in considerazione ai fini della*

⁵ Snc., le Sas, le SpA, le Sapa, le Srl, ossia le società lucrative di forma commerciale.

⁶ Società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa.

presentazione della relazione previsionale sui profili tecnici e sull'adeguatezza patrimoniale da parte delle società attualmente già esistenti ed operative che intendono presentare istanza di autorizzazione in base alle disposizioni che regolano il periodo transitorio.

Per le società già operative nell'esercizio in corso (2015) che presentano domanda di autorizzazione prima della chiusura contabile il triennio di riferimento per la redazione del programma di attività può avere ad oggetto il pre-consuntivo dell'esercizio 2015 (sulla base degli ultimi dati contabili disponibili - ad esempio a giugno - e delle previsioni di chiusura del bilancio) e i dati stimati per gli esercizi 2016 e 2017. Per le società che presenteranno istanza di autorizzazione dopo la chiusura dell'esercizio contabile 2015 sarà necessario fornire il consuntivo riferito a tale esercizio e i dati previsionali degli esercizi 2016-2017-2018.

5. *È stato chiesto se la domanda di autorizzazione presentata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale previsto dall'art. 107 "vecchio TUB" non appartenenti a gruppi bancari debba essere corredata anche dal programma di attività, in quanto non espressamente elencato nel par. 4.2.2 della comunicazione della Banca d'Italia del 12/6/2015.*

La domanda di autorizzazione presentata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 "vecchio TUB" non appartenenti a gruppi bancari deve essere corredata anche del programma di attività conformemente alle previsioni dell'art. 107, comma 1, lett. d) TUB ("nuovo testo"), richiamato dall'art. 10, comma 4, lett. d), del d.lgs. 141/2010. Il programma potrà essere redatto nella forma semplificata descritta nel par. 4.2.1, lett b) della comunicazione della Banca d'Italia del 12.6.2015.

6. *Domanda di autorizzazione. È stato chiesto se sia disponibile un modello standardizzato per la domanda o se la stessa possa essere liberamente predisposta dall'intermediario. (7)*

La Circolare n. 288 non prevede modelli per la presentazione della domanda di autorizzazione, che è predisposta nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Sezione V, par. 1, applicabile - con taluni adattamenti - alle società già esistenti (Sezione VI, par. 1) e agli altri soggetti finanziari (Confidi, società fiduciarie, agenzie di prestito su pegno – cfr. Titolo VII).

Al riguardo si fa presente che, in ogni caso, la domanda di autorizzazione - sottoscritta dal legale rappresentante della società - deve consentire l'individuazione univoca dell'intermediario istante, mediante l'indicazione, quantomeno, della denominazione, della sede sociale e della direzione generale, del numero di iscrizione nell'attuale albo o elenco di competenza e, eventualmente, del codice identificativo. La stessa prevede espressamente la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti e/o di *servicing* e la conseguente iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 TUB.

Si rammenta, infine, che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008, recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, *"se la domanda è irregolare o incompleta, ne viene data comunicazione all'istante entro un termine pari alla metà di quello fissato per la durata del procedimento [...] indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi, il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completata"*.

⁷ Aggiornamento del 19 gennaio 2016.

7. *Domanda di autorizzazione. È stato chiesto di specificare l'indirizzo PEC cui inoltrare la domanda di autorizzazione.* ⁽⁸⁾

La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti e/o di *servicing* è presentata alla Banca d'Italia tramite posta elettronica certificata. A partire dal 21 settembre 2015, l'indirizzo PEC cui trasmettere l'istanza è ram@pec.bancaditalia.it; le istanze inviate, prima di tale data, all'indirizzo cgc@pec.bancaditalia.it si intendono comunque validamente presentate. In ogni caso, la domanda può essere trasmessa alla casella PEC dell'Istituto (bancaditalia@pec.bancaditalia.it). La struttura responsabile del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti e/o *servicing* è la Divisione Costituzioni banche e altri intermediari del Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale.

8. *Domanda di autorizzazione. È stato chiesto di chiarire se, per gli intermediari finanziari già esistenti, il possesso del capitale minimo possa essere dimostrato attraverso l'esibizione del certificato camerale attestante il capitale sottoscritto e versato, con attestazione sul documento dell'organo di controllo. È stato inoltre chiesto di chiarire se tale modalità possa essere utilizzata anche per dimostrare il possesso dei requisiti della "forma sociale" e della "sede legale e amministrativa in Italia".* ⁽⁹⁾

Ai sensi di quanto previsto nella Sezione VI, par. 1 (procedura di autorizzazione) - applicabile anche alle finanziarie attualmente iscritte negli albi ed elenchi ex artt. 106 e 107 TUB - le società già esistenti possono omettere l'invio dei documenti attestanti il versamento del capitale e le informazioni sulla provenienza delle somme con le quali il medesimo è sottoscritto (documenti di cui ai punti e) e f) del par. 1, Sezione V) ed esibire i certificati camerali attestanti il capitale sociale sottoscritto e versato. Su tali documenti è richiesta l'attestazione dell'organo di controllo.

Il rispetto dei requisiti relativi alla forma sociale e alla presenza della sede legale e della direzione generale dell'intermediario nel territorio della Repubblica (lett. a) e b) del par. 2, Sezione V) - evidenziati anche dalla visura camerale di cui sopra - deve comunque risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto sociale, allegati all'istanza nella versione derivante dalle modifiche apportate ai fini dell'iscrizione nell'albo unico. Al riguardo non è richiesta alcuna attestazione dell'organo di controllo.

9. *Modifiche statutarie. È stato chiesto se le modifiche necessarie ad adeguare il testo dello statuto al mutato quadro regolamentare devono formare oggetto di comunicazione preventiva alla Banca d'Italia, ai sensi del Titolo V, Capitolo 3, Sezione II, par. 1, lett. c) della Circolare n. 288.* ⁽¹⁰⁾

La coerenza delle modifiche statutarie apportate in vista dell'iscrizione nel nuovo albo unico con gli obiettivi di sana e prudente gestione dell'intermediario viene valutata dalla Banca d'Italia nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività finanziaria; tali modifiche statutarie non devono, pertanto, essere preventivamente comunicate alla Banca d'Italia.

10. *Modifiche statutarie. È stato chiesto di chiarire se le modifiche dello statuto necessarie ai fini dell'autorizzazione, essendo imposte da disposizioni normative, possano essere deliberate dal Consiglio di amministrazione, nei casi in cui lo statuto sociale preveda espressamente tale possibilità.* ⁽¹¹⁾

Ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, cod.civ., “*lo statuto può attribuire alla competenza dell'organo amministrativo [...] le deliberazioni concernenti [...] gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative*”. La stessa norma precisa, poi, che in tal caso si applica l'art. 2436 cod.civ., che prescrive l'intervento del notaio e l'iscrizione della delibera nel registro delle imprese.

⁸ Aggiornamento del 19 gennaio 2016.

⁹ Aggiornamento del 19 gennaio 2016.

¹⁰ Aggiornamento del 19 gennaio 2016.

¹¹ Aggiornamento del 19 gennaio 2016.

Ciò posto, si ritiene che, laddove tale facoltà sia espressamente prevista dallo statuto, le modifiche statutarie in oggetto possono essere deliberate dall'organo amministrativo, a condizione che la delibera sia verbalizzata da notaio, ai sensi del richiamato art. 2436 cod.civ.. Resta fermo, inoltre, che la domanda di autorizzazione è inviata dopo l'approvazione della delibera di modifica dell'atto costitutivo e prima dell'iscrizione della stessa nel registro delle imprese.

11. *Modifiche statutarie. È stato chiesto di chiarire se - anche in considerazione dei tempi richiesti per l'adozione delle delibere di competenza dell'assemblea straordinaria e della possibilità che la Banca d'Italia richieda l'adozione di ulteriori modifiche in sede istruttoria - all'istanza possa essere allegata una delibera di modifica statutaria approvata dal Consiglio di amministrazione, rimandando a un momento successivo l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria. (12)*

Secondo quanto previsto dalla Sezione VI, la domanda di autorizzazione all'attività finanziaria è inviata dopo l'approvazione della delibera di modifica dell'atto costitutivo e prima dell'iscrizione della stessa nel registro delle imprese. Ciò premesso, al fine di consentire il rispetto dei termini imposti dalla legge per la presentazione delle istanze, si ritiene che le stesse possano essere corredate dalla delibera consiliare di modifica dello statuto, purché redatta in modo analitico e con l'indicazione puntuale degli interventi testuali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Resta fermo il potere della Banca d'Italia di disporre l'interruzione e/o la sospensione del procedimento in attesa della trasmissione della delibera regolarmente approvata dall'assemblea straordinaria, necessaria - salvo il caso di cui al quesito precedente - per il rilascio dell'autorizzazione.

12. *Modifiche statutarie; oggetto sociale. È stato chiesto di chiarire se sia necessaria la modifica dell'oggetto sociale della società in via di iscrizione anche quando questo sia già coerente, nella sua attuale formulazione, con la normativa primaria e regolamentare di riferimento. (13)*

Gli intermediari possono non apportare modifiche all'oggetto sociale, laddove questo sia già coerente con le previsioni dell'art. 106 TUB. Limitatamente a tale fattispecie, ai fini dell'autorizzazione all'iscrizione nell'albo ex art. 106, è pertanto sufficiente che gli intermediari allegino all'istanza copia dello statuto vigente unitamente ad una dichiarazione del legale rappresentante dell'intermediario che attesti la conformità dello stesso al quadro normativo di riferimento.

Resta in ogni caso fermo il potere della Banca d'Italia di richiedere le modifiche allo statuto necessarie ad assicurare l'effettiva conformità dell'oggetto sociale, nonché delle altre previsioni statutarie, al rinnovato quadro regolamentare e, più in generale, la sana e prudente gestione del soggetto vigilato.

13. *Modifiche statutarie; oggetto sociale. È stato chiesto di chiarire se occorra mantenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, il riferimento ad attività in via di dismissione, per le quali l'intermediario intenda limitarsi all'attività di gestione, finalizzata all'estinzione, delle posizioni in essere. (14)*

L'oggetto sociale individua l'ambito di operatività della società e delimita i poteri dell'organo amministrativo, legittimato a compiere le operazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale stesso. È pertanto necessario che questo rispecchi fedelmente il quadro delle attività concretamente esercitate, ivi incluse quelle destinate alla dismissione.

14. *Modifiche statutarie. Si chiede di chiarire se sia effettivamente necessaria l'eliminazione dallo statuto dei riferimenti agli organi sociali di fatto non istituiti, come richiesto dalla comunicazione al sistema*

¹² Aggiornamento del 19 gennaio 2016.

¹³ Aggiornamento del 19 gennaio 2016.

¹⁴ Aggiornamento del 19 gennaio 2016.

del 12 giugno 2015. (15)

Si conferma quanto precisato con la comunicazione del 12 giugno 2015, in merito alla necessità di eliminare dallo statuto, ove presente, il riferimento a organi sociali non istituiti.

Infatti, la previsione statutaria di organi sociali non effettivamente istituiti non consente alla Banca d'Italia di valutare la rispondenza delle scelte dell'intermediario in materia di *governance* alle effettive esigenze aziendali.

15. *Modifiche statutarie. È stato chiesto di chiarire se, in occasione della presentazione dell'istanza di autorizzazione all'attività finanziaria, sia possibile apportare allo statuto modifiche ulteriori rispetto a quelle necessarie ai fini dell'iscrizione all'albo unico.* (16)

Ai fini dell'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB, gli intermediari finanziari sono tenuti ad adottare le modifiche necessarie ad adeguare lo statuto al nuovo quadro regolamentare. Nell'ambito della propria autonomia imprenditoriale, gli intermediari possono altresì adottare le eventuali ulteriori modifiche ritenute opportune, purché coerenti con le strategie aziendali e con il programma di attività prospettato. Restano fermi i poteri istruttori e le valutazioni della Banca d'Italia in merito alla coerenza delle modifiche statutarie con gli obiettivi di sana e prudente gestione dell'intermediario in via d'iscrizione.

Sezione IX (Decadenza e revoca dell'autorizzazione)

1. *È stato chiesto di chiarire quale percorso possa intraprendere un Confidi con volumi di attività compresi tra 75 e 150 milioni che – autorizzato e iscritto nel nuovo albo – “maturi la consapevolezza di non poter raggiungere la nuova soglia dimensionale per fattori esogeni non imputabili alla sua struttura operativa o organizzativa” entro i 5 anni previsti dall'art. 4, comma 3, del DM 53/2015.*

Come già precisato nella comunicazione del 12 giugno 2015, la decadenza dell'autorizzazione interviene quando l'intermediario non abbia avviato l'operatività (cfr. art 107, comma 3 del “nuovo” TUB); “la revoca dell'autorizzazione per il venir meno dei requisiti dimensionali sarà invece applicata nel caso in cui i Confidi in questione non abbiano raggiunto la soglia dimensionale di 150 milioni di euro nel termine di cinque anni dall'iscrizione all'albo (cfr. art. 4, comma 3 del DM 53/2015)”. Pertanto nella medesima comunicazione si auspica che “al fine di evitare margini di aleatorietà, i Confidi con volume di attività finanziaria compreso tra i 75 e i 150 milioni di euro, nell'adottare le proprie decisioni circa la presentazione della relativa istanza, valuteranno la concreta percorribilità di un idoneo sentiero di crescita in condizioni di sana e prudente gestione avendo riguardo all'effettiva possibilità non solo di aumentare i volumi operativi mantenendo prudenti criteri di accettazione del rischio, ma altresì di alimentare i fondi propri in misura corrispondente.”

Ciò posto, proprio in considerazione delle possibili modifiche del contesto esterno in cui il Confidi opera, la disciplina del decreto ministeriale sugli effetti della revoca (art. 4, comma 3) assegna un congruo lasso di tempo per raggiungere la nuova soglia dimensionale (5 anni), prevedendo che la revoca dell'autorizzazione per mancato raggiungimento dei requisiti dimensionali intervenga solo al termine di tale periodo.

Va da sé che prima della scadenza dei 5 anni, ove ne ricorrono i presupposti, potranno essere attivate le ipotesi di revoca dell'autorizzazione previste dall'ordinamento ai sensi dell'art. 113ter TUB e della Sezione IX.

¹⁵ Aggiornamento del 19 gennaio 2016.

¹⁶ Aggiornamento del 19 gennaio 2016.

CAPITOLO 3: ATTIVITA' ESERCITABILI E PARTECIPAZIONI DETENIBILI

Sezione III (Attività connesse e strumentali)

1. *È stato chiesto se le attività strumentali e connesse consentite dalla legge, che devono avere carattere di subordinazione rispetto alla principale, devono essere espressamente elencate oppure è sufficiente una frase generica che le definisce. È stato altresì chiesto se le stesse devono essere espressamente elencate al momento dell'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB, oppure possono essere oggetto di futura operatività.*

Il TUB richiede che l'oggetto sociale sia limitato alle sole attività esercitabili ai sensi dell'art. 106, commi 1 e 2. Rimane poi nell'autonomia delle società e in conformità con le disposizioni civilistiche indicare le attività che le stesse intendono svolgere.

Ciò posto, in fase di iscrizione all'albo unico gli intermediari indicano espressamente nel programma di attività quali fra quelle connesse e strumentali intendono svolgere.

Inoltre, in caso ci siano variazioni significative che incidono sull'operatività o sull'assetto organizzativo dell'intermediario, tra cui va inclusa la variazione delle attività esercitate, gli stessi inviano tempestivamente un aggiornamento del programma di attività e della relazione sulla struttura organizzativa (cfr. Titolo V, Capitolo 1, Sezione II e “Resoconto della prima consultazione delle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”, pubblicato sul sito della Banca d'Italia).

TITOLO II – PARTECIPANTI ED ESPONENTI

CAPITOLO 2 – ESPONENTI AZIENDALI

Sezione II (Procedura di verifica)

1. *Casi di incompatibilità. È stato chiesto se, ai fini della verifica dei requisiti per gli esponenti aziendali, trovi applicazione agli intermediari finanziari anche il tema dell'incompatibilità per i componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Banca d'Italia e dell'IVASS cessati dall'incarico, essendo previsto per legge che nei due anni successivi questi non possano intrattenere direttamente o indirettamente rapporti di collaborazione, consulenza, impiego con i soggetti regolati o con società da questi controllate.*

È stato altresì evidenziato come lo schema di dichiarazione sostitutiva previsto nell'allegato C non prevede, oltre la citata incompatibilità, le situazioni impeditive di cui all'art. 4 DM 161/98 e i requisiti di indipendenza per il collegio sindacale di cui all'art. 2399 cod.civ. (17)

Per quanto concerne il primo aspetto, la materia è regolata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2015 che definisce il regime di incompatibilità per i componenti degli organi di vertice e per i dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) cessati dall'incarico, dando così attuazione a quanto previsto dall'art. 22 del Decreto legge 24 giugno 2014, convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 114 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”.

¹⁷ Aggiornamento del 19 gennaio 2016.

Come tutte le disposizioni di carattere generale, si applica direttamente anche agli intermediari finanziari, che ne devono tenere conto nell'ambito della verifica dell'inesistenza di eventuali situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico.

L'allegato C sopra menzionato rappresenta una esemplificazione di dichiarazione sostitutiva volta ad agevolare la verifica dei requisiti degli esponenti aziendali dell'intermediario. Ciò non esime lo stesso dal verificare tutte le cause di incompatibilità previste dalla legge e tempo per tempo vigenti.

La valutazione della completezza probatoria della documentazione è rimessa alla responsabilità dell'organo amministrativo.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI

CAPITOLO 1 – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI

Sezione I (Disposizioni di carattere generale)

1. *Definizioni. È stato chiesto di confermare che l'individuazione di "funzioni operative importanti" costituisce un obbligo per gli intermediari.* ⁽¹⁸⁾

Secondo la definizione contenuta nella Sezione I, le funzioni operative importanti sono quelle che riguardano attività riservate, processi operativi delle funzioni aziendali di controllo o per le quali, in ogni caso, un'anomalia nell'esecuzione o la mancata esecuzione può compromettere gravemente i risultati finanziari, la solidità o la continuità dell'attività dell'intermediario, o la sua capacità di conformarsi alle condizioni e agli obblighi derivanti dalla sua autorizzazione o agli obblighi previsti dalla disciplina di vigilanza. Al fine di assicurare il corretto svolgimento di tali funzioni la disciplina prevede particolari divieti, cautele, nonché obblighi di informativa alla Banca d'Italia, ad esempio qualora l'intermediario finanziario intenda affidarle a soggetti esterni.

In relazione a ciò, si conferma che gli intermediari sono tenuti ad individuare e a verificare nel continuo le funzioni operative importanti.

Sezione II (Governo societario)

1. *Composizione, compiti e poteri degli organi sociali. È stato chiesto di confermare che le previsioni della Circolare n. 285 "Disposizioni di vigilanza per le banche" in materia di delibere di urgenza del presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica (Parte Prima, Titolo IV; Capitolo 1, Sezione V, par. 2.2) siano applicabili anche agli intermediari finanziari pur in assenza di un espresso richiamo nella Circolare n. 288.*

Pur in assenza di espresso richiamo, è consentito al presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica di un intermediario finanziario assumere, su proposta vincolante dell'organo esecutivo e in caso di urgenza, le decisioni di competenza dell'organo presieduto, riferendo a quest'ultimo in occasione della prima riunione successiva.

¹⁸ Aggiornamento del 19 gennaio 2016.

Sezione V (Esteralizzazione di funzioni aziendali e distribuzione di prodotti e servizi)

1. *È stato chiesto di consentire l'esternalizzazione delle funzioni aziendali di controllo alle Federazioni di categoria dei Confidi.*

La questione è già stata esaminata nel corso della consultazione, al cui resoconto si rinvia (19).

In ogni caso, si rammenta che in via generale le funzioni aziendali di controllo possono essere affidate a intermediari finanziari, banche italiane, banche comunitarie, società di revisione. Nel caso di esternalizzazione della funzione di *compliance* o di *internal audit*, in esito alla consultazione è stato ammesso anche il ricorso ad altri soggetti a condizione che siano rispettate le condizioni previste dalla normativa, volte ad assicurare un adeguato livello di professionalità del potenziale *outsourcer*.

In particolare, nel caso di persone fisiche essi abbiano svolto, per un periodo non inferiore a cinque anni, attività di controllo presso banche o intermediari finanziari; nel caso di persone giuridiche, gli amministratori abbiano svolto, per un periodo non inferiore a cinque anni, attività di controllo presso banche o intermediari finanziari, ovvero sia dimostrato che la persona giuridica disponga di assetti organizzativi e di personale quantitativamente e qualitativamente adeguati, anche attraverso la presenza nella compagnie aziendale di dirigenti che hanno maturato esperienze di controllo per almeno un quinquennio in banche o intermediari finanziari, per il corretto svolgimento delle funzioni di controllo assunte.

2. *È stato chiesto di specificare il contenuto della relazione redatta dalla funzione di revisione interna – o se esternalizzata dal referente aziendale – sulle funzioni operative importanti eventualmente esternalizzate, le carenze eventualmente riscontrate e le conseguenti azioni correttive adottate.*

Fermo restando che il contenuto specifico della relazione dipenderà dalla natura e dal contenuto delle verifiche in concreto effettuate, a titolo puramente esemplificativo, potranno essere poste le caratteristiche delle funzioni esternalizzate, la natura e le finalità delle verifiche effettuate dalla funzione di revisione interna, nonché gli esiti delle stesse, anche alla luce degli esiti di eventuali verifiche effettuate in precedenza. Andranno altresì indicate le azioni proposte per la rimozione delle carenze eventualmente rilevate e i tempi stimati per la relativa attuazione.

3. *Disposizioni applicabili al referente per le funzioni di controllo esternalizzate. È stato chiesto di chiarire la portata del rinvio che la disciplina in materia di esternalizzazione delle funzioni aziendali e distribuzione di prodotti e servizi fa al par. 2, lett. b) del medesimo capitolo, in materia di disposizioni applicabili ai referenti per le funzioni di controllo esternalizzate.*

Il richiamo deve intendersi riferito al secondo alinea del par. 2 della Sezione III relativo ai responsabili delle funzioni di controllo (pag. III.1.15).

4. *Esteralizzazione. Sono stati chiesti alcuni chiarimenti sulla relazione da cui risulti il rispetto delle previsioni in materia di esternalizzazioni da allegare all'istanza di iscrizione secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Banca d'Italia del 12 giugno 2015 e, in particolare: i. se sia prevista solo per gli intermediari non appartenenti a gruppo bancario; ii. quale sia il rapporto con la relazione redatta dalla funzione di revisione interna in merito ai controlli sulle funzioni operative importanti esternalizzate atteso il termine del 30 aprile previsto dalle disposizioni; iii. quale sia il contenuto della relazione nell'eventualità in cui l'intermediario intenda avvalersi del regime transitorio che consente di adeguare i contratti in essere alla prima scadenza contrattuale e comunque non oltre tre anni dalla*

¹⁹ Cfr. http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-2/Resoconto_della_seconda_consultazione.pdf

data di pubblicazione della Circolare n. 288. (20)

Con riferimento al quesito sub i., si conferma che sono tenuti ad allegare la citata relazione all’istanza di iscrizione i soli intermediari finanziari non appartenenti a gruppi bancari.

Per quanto attiene al quesito sub ii., la relazione da allegare all’istanza di autorizzazione non coincide con quella che la funzione di revisione interna è tenuta a rendere entro il 30 aprile di ogni anno in merito ai controlli eseguiti sulle funzioni operative importanti esternalizzate. La relazione da trasmettere in sede di iscrizione all’albo unico mira infatti a fornire all’autorità di vigilanza, in tale occasione, un’attestazione circa la conformità complessiva delle esternalizzazioni in essere rispetto alle previsioni della nuova normativa sotto i profili contrattuale e organizzativo. Resta fermo, per gli intermediari finanziari attualmente iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 “vecchio TUB”, quanto previsto dalle disposizioni transitorie per l’adeguamento dei contratti di esternalizzazione in essere.

In merito al quesito sub iii., il regime transitorio previsto nell’atto di emanazione della Circolare n. 288 attiene unicamente alla contrattualistica e non esime gli intermediari, che richiedono l’iscrizione all’albo unico, dalla necessità di dotarsi sin dall’inizio di tutti gli altri presidi (indicati nella Sezione V), volti ad assicurare il pieno governo dei rischi connessi all’esternalizzazione.

A titolo esemplificativo, nella relazione sono indicati: il processo di selezione, gestione e controllo della rete distributiva, i requisiti degli *outsourcers* e dei referenti interni, le modalità di controllo dell’operato dei fornitori di servizi. (21)

Sezione VI (Il sistema dei controlli interni e l’esternalizzazione nei gruppi finanziari)

1. *È stato chiesto se qualora esistano referenti delle funzioni di controllo all’interno della struttura dell’intermediario appartenente ad un gruppo bancario, occorra designare un referente aggiuntivo responsabile per il complesso delle attività esternalizzate dall’intermediario e, in caso affermativo, se lo stesso possa coincidere con uno degli attuali referenti. (22)*

Gli intermediari finanziari che esternalizzano funzioni operative importanti o di controllo sono tenuti, tra l’altro, a conservare la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni esternalizzate e gestire i rischi connessi con l’esternalizzazione. In tale ambito, essi individuano, all’interno della propria organizzazione, un responsabile del controllo delle funzioni esternalizzate (cd. “referente per le attività esternalizzate”), che in caso di esternalizzazione di funzioni di controllo, è peraltro soggetto alle medesime disposizioni previste per i responsabili delle funzioni di controllo (cfr. Sezione V, paragrafo 1).

Tali previsioni possono essere derogate, qualora l’intermediario appartenga ad un gruppo finanziario e rispetti la politica aziendale prevista in materia di esternalizzazione all’interno del gruppo finanziario (Sezione VI, par. 3). Va tuttavia distinto il caso dell’esternalizzazione di funzioni di controllo all’interno del gruppo finanziario, in relazione al quale, le disposizioni impongono la nomina di appositi referenti delle funzioni di controllo esternalizzate negli intermediari che, a giudizio della capogruppo, assumono rischi considerati rilevanti per il gruppo stesso.

Tenuto conto che la disciplina dell’esternalizzazione sopra richiamata è analoga a quella prevista dalla Circolare 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, si fa presente che un intermediario finanziario appartenente ad un gruppo bancario che, secondo quanto previsto dalla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione V, par. 3 della richiamata Circolare, rispetti la politica aziendale in materia di esternalizzazione all’interno del gruppo bancario, possa derogare alla applicazione della

²⁰ Aggiornamento del 19 gennaio 2016.

²¹ Aggiornamento del 19 gennaio 2016.

²² Aggiornamento del 19 gennaio 2016.

disciplina prevista dalla Sezione V, paragrafo 1, dalla Circolare 288, inclusa la nomina dei referenti delle funzioni esternalizzate. Resta fermo l'obbligo di nominare i referenti qualora siano esternalizzate funzioni di controllo.

2. *È stato chiesto se un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale può proseguire a utilizzare l'attuale outsource della funzione di risk management fino alla scadenza del contratto. È stato chiesto in particolare se la norma transitoria inserita nell'atto di emanazione della Circolare n. 288 trovi applicazione sia per i contratti in essere con soggetti che continueranno a fornire l'attività di risk management esternalizzata - in quanto in possesso dei requisiti normativi previsti - sia per i soggetti che cesseranno di svolgere l'incarico di outsource. (23)*

La Sezione V prevede che un intermediario finanziario possa esternalizzare la funzione di *risk management* a un altro soggetto vigilato (banca o intermediario finanziario) nonché a società di revisione. Nell'atto di emanazione della Circolare n. 288 si prevede che li intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 TUB per iscriversi nell'albo 106 TUB, adeguano a quanto previsto nella Sezione V i contratti di esternalizzazione e i contratti di distribuzione in essere alla data di entrata in vigore delle disposizioni di vigilanza (11 luglio 2015) alla prima scadenza contrattuale e comunque non oltre tre anni dalla data di pubblicazione della normativa.

In linea con tali previsioni, gli intermediari finanziari possono continuare ad utilizzare gli attuali *outsource* fino alla scadenza prevista nel citato atto di emanazione.

Sezione VII (Principi organizzativi relativi a specifiche attività o profili di rischio)

1. *Attività di servicing. È stato chiesto di chiarire se: a) l'attività di servicing in operazioni di cartolarizzazione, sotto qualsiasi forma, sia esercitabile solo da soggetti iscritti o in corso di iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB; b) l'attività c.d. di "sub-servicing" sia assimilabile alla più ampia attività di servicing e quindi anch'essa soggetta a riserva di attività ovvero se sia possibile derogare alla riserva in presenza di un "master servicer". Da ultimo è stato chiesto di precisare se, in analogia con quanto previsto dalla Circolare 288 per i servicer, le banche possano avvalersi esclusivamente di soggetti vigilati per il recupero delle partite deteriorate. (24)*

Con riferimento al quesito sub a), si fa presente che il *servicer* in operazioni di cartolarizzazione è il soggetto al quale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. c) della legge 30 aprile 1999, n. 130, la società veicolo di cartolarizzazione (SPV) affida la riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento. Il *servicer* è inoltre incaricato, ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis della citata legge, di verificare la conformità delle operazioni di cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo. Per espressa previsione normativa (art. 2, comma 6 legge 130/1999) il ruolo di *servicer* in operazioni di cartolarizzazione può essere assunto esclusivamente da banche o intermediari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB. Non sarebbe pertanto in linea con il dettato normativo il conferimento da parte del SPV dell'incarico di *servicer* (tanto per i servizi di riscossione, quanto di verifica della conformità dell'operazione alla legge e al prospetto informativo) ad un soggetto diverso da quelli sopra richiamati.

Con riferimento al quesito sub b), la Circolare 288 ammette la possibilità che i *servicer* – come sopra definiti – affidino, mediante contratti di esternalizzazione, lo svolgimento di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento a soggetti terzi. Questi ultimi – fermo restando il rispetto del regime delle riserve di attività previsto dal nostro ordinamento e della disciplina di settore eventualmente rilevante – possono anche essere soggetti diversi da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB. Non può, invece, essere delegato a terzi il controllo sul

²³ Aggiornamento del 19 gennaio 2016.

²⁴ Aggiornamento del 4 marzo 2016.

corretto espletamento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 6-bis della legge n. 130/1999. Alla luce di quanto sopra, quale che sia la denominazione usata nei contratti e nel prospetto informativo per l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'operazione (*master servicer, sub-servicer, ecc.*), è essenziale che i *servicer* si assicurino che la ripartizione delle competenze non ostacoli il corretto espletamento delle funzioni ad essi affidate e, in particolare, garantiscano un'aderenza sostanziale e non solo formale alle norme di legge che ad essi affidano, tra l'altro, funzioni di "garanzia" nei confronti del mercato circa il corretto espletamento delle operazioni di cartolarizzazione.

Da ultimo, per quanto riguarda l'obbligo per le banche di avvalersi di soggetti vigilati per il recupero delle partite deteriorate, si fa presente che l'obbligo di ricorrere ad una banca o ad un intermediario finanziario previsto dalla legge n.130/1999 opera limitatamente alle attività di riscossione dei crediti ceduti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione. Fuori da tali casi, le banche che intendano affidare a terzi le attività di recupero di crediti deteriorati nel rispetto della disciplina in materia di esternalizzazione prevista dalla Circolare 285, non sono tenute ad avvalersi di soggetti vigilati, fermo restando il rispetto delle riserve di attività previste dall'ordinamento e delle discipline di settore eventualmente applicabili.

2. *Requisiti di professionalità e indipendenza dei periti. Per poter svolgere la valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni, i periti dipendenti dell'intermediario finanziario devono aver esercitato la professione di valutatore immobiliare per conto dell'intermediario per un periodo superiore ai 3 anni? La circostanza che un soggetto sia dipendente dell'intermediario e abbia svolto per almeno 3 anni l'attività di valutazione degli immobili è di per sé sufficiente a soddisfare il requisito di professionalità di "svolgimento di attività professionali nel campo dell'ingegneria, dell'architettura o in materie strettamente attinenti alla valutazione degli immobili" richiesto dalla normativa?*⁽²⁵⁾

In base a quanto previsto dal par. 2.5.1, i dipendenti dell'intermediario finanziario incaricati di svolgere la valutazione degli immobili (c.d. periti interni) devono avere una comprovata esperienza nella valutazione degli immobili di almeno 3 anni. Non è richiesto che l'esperienza sia stata maturata presso lo stesso intermediario per il quale svolgono l'attività di valutazione degli immobili. Infatti, per attestare l'esperienza, è richiesto che i periti interni siano in possesso di almeno uno dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa (cfr. risposta n.3), tra cui lo svolgimento di attività professionali nel campo dell'ingegneria, dell'architettura o in materie strettamente attinenti alla valutazione degli immobili maturato per un periodo di almeno tre anni. Nel caso, quindi, di dipendenti che abbiano maturato l'esperienza professionale (della durata di almeno tre anni) nella valutazione degli immobili nell'ambito di differenti rapporti di lavoro, l'intermediario si assicura che in concreto il dipendente abbia acquisito le competenze necessarie per svolgere la valutazione immobiliare applicando gli standard di valutazione prescelti dall'intermediario.

3. *Requisiti di professionalità e indipendenza dei periti. Nell'ipotesi in cui i periti siano soggetti costituiti in forma societaria o associativa, possono essere considerate valide le perizie effettuate in concreto da dipendenti o collaboratori della società di valutazione non iscritti all'albo professionale la cui appartenenza comporta l'idoneità a effettuare valutazioni tecniche o economiche dei beni immobili?*⁽²⁶⁾

Il par. 2.5.1 prevede che l'intermediario finanziario può affidare l'incarico di valutazione a periti esterni che possono essere persone fisiche o soggetti costituiti in forma societaria o associativa.

Nel primo caso, le disposizioni prevedono che il perito persona fisica possegga almeno uno degli specifici requisiti di professionalità previsti dalle disposizioni (iscrizione in un albo professionale la cui appartenenza comporta l'idoneità a effettuare valutazioni tecniche o economiche dei beni immobili;

²⁵ Aggiornamento del 12 marzo 2018.

²⁶ Aggiornamento del 12 marzo 2018.

possesso di certificazioni comprovanti le competenze necessarie per svolgere le valutazioni degli immobili mediante l'applicazione degli standard internazionali o nazionale; ecc.).

Nel caso in cui affidi invece l'incarico di valutazione degli immobili a soggetti costituiti in forma societaria o associativa, l'intermediario deve valutare la sussistenza dei requisiti di professionalità in capo sia alle società/associazione cui è affidato l'incarico sia ai dipendenti/collaboratori che la società/associazione deputa in concreto alla valutazione. Questi ultimi soggetti infatti sono ricompresi nella definizione di “periti persone fisiche” dettata dalle disposizioni (par. 2.5.1, nota 6): ne consegue che sia per il perito persona fisica sia per i soggetti costituiti in forma societaria o associativa l’iscrizione all’albo professionale non è un requisito necessario se ricorre almeno uno degli altri requisiti previsti dalla disciplina (*cfr.* risposta n.4).

4. *Requisiti di professionalità e indipendenza dei periti. L'intermediario può affidare l'attività di valutazione degli immobili a soggetti costituiti in forma societaria o associativa diversi dalle società tra professionisti iscritte all’albo professionale? (27)*

L'intermediario finanziario che affida l'incarico di valutazione degli immobili a periti costituiti in forma societaria o associativa ne valuta l'idoneità professionale tenendo conto di almeno uno dei criteri individuati dalle disposizioni (par. 2.5.1, terzo capoverso, secondo alinea). È pertanto sufficiente che questi soggetti siano dotati di una struttura organizzativa adeguata allo svolgimento dell’incarico oppure che siano iscritti a un albo professionale la cui appartenenza comporta l'idoneità a effettuare valutazioni tecniche o economiche dei beni immobili. Ne consegue che, in base a quanto disposto dalla Circ. 288/2015, l'intermediario può affidare l'incarico di valutazione degli immobili anche a soggetti costituiti in forma societaria o associativa diversi dalle società tra professionisti disciplinate dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.

5. *Requisiti di professionalità e indipendenza dei periti. Ai fini della valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni, gli intermediari sono tenuti ad attribuire l’incarico a periti in grado effettuare la valutazione in base agli standard - riconosciuti in sede internazionale o nazionale (questi ultimi purché coerenti con i primi) o a quelli interni - prescelti dall’intermediario? (28)*

Una volta individuati gli standard per la valutazione degli immobili, l'intermediario finanziario provvede a selezionare i soggetti (periti interni o esterni) che ritiene più idonei a svolgere le valutazioni mediante l'applicazione degli standard scelti dall'intermediario medesimo.

6. *Affidamento dell’attività di valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni a periti esterni. Gli intermediari che incaricano periti esterni per la valutazione degli immobili devono prevedere sistemi di monitoraggio o verifica “a campione” della corretta applicazione da parte dei periti degli standard di valutazione prescelti? (29)*

In caso di affidamento a periti esterni dell’attività di valutazione degli immobili, le disposizioni prevedono che l'intermediario finanziario debba definire un processo interno per il controllo dell’attività svolta dai periti e adottare soluzioni organizzative idonee a presidiare i rischi connessi con tale attività (par. 2.5.2). Pertanto, l'intermediario è tenuto a verificare che i periti applichino gli standard di valutazione da esso prescelti (par 2.5.2). L’individuazione delle concrete modalità con cui svolgere il

²⁷ Aggiornamento del 12 marzo 2018.

²⁸ Aggiornamento del 12 marzo 2018.

²⁹ Aggiornamento del 12 marzo 2018.

controllo nel continuo dell'attività di valutazione degli immobili da parte dei periti esterni è rimessa agli intermediari.

TITOLO IV – VIGILANZA PRUDENZIALE

CAPITOLO 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Sezione II (Disciplina prudenziale su base individuale)

1. *Requisiti patrimoniali su base individuale.* È stato chiesto se la succursale italiana di un intermediario finanziario comunitario non ammesso al mutuo riconoscimento rientri tra gli intermediari finanziari soggetti, secondo quanto previsto dal Capitolo I, Sezione II, par. 2 alla disciplina prudenziale; in caso di risposta affermativa, se la stessa può essere esonerata dai requisiti prudenziali su base individuale, di cui ai capitoli da 2 a 14 del Titolo IV qualora sia sottoposta a vigilanza consolidata da parte di un'autorità di altro Stato membro dell'UE e ricompresa, come intermediario “non significativo”, nell'informativa al pubblico dell'impresa madre europea.

È stato altresì chiesto se, in fase di autorizzazione della succursale all'esercizio in Italia delle attività di cui all'art. 106 TUB, possa essere presentata una stima del fabbisogno patrimoniale ai fini del secondo pilastro (ICAAP) per la società nel suo complesso e non anche per la succursale italiana medesima. ⁽³⁰⁾

La succursale italiana di un intermediario finanziario comunitario non ammesso al mutuo riconoscimento rientra tra gli intermediari finanziari soggetti, in generale, alla disciplina prudenziale prevista nel Titolo IV.

In proposito, si fa presente che il DM del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 53/2015, nello stabilire le condizioni per l'esercizio in Italia di attività finanziaria da parte di soggetti comunitari non ammessi al mutuo riconoscimento, prevede che essi debbano costituire una stabile organizzazione in Italia, essere autorizzati dalla Banca d'Italia ed essere iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB. Il Titolo I, Capitolo I, Sezione VIII definisce, per l'autorizzazione di tali intermediari, condizioni analoghe a quelle previste per gli intermediari finanziari italiani. Con riferimento al rispetto dei requisiti prudenziali su base individuale, di cui ai capitoli da 2 a 14 del Titolo IV, si fa presente che gli intermediari finanziari comunitari, sottoposti a vigilanza consolidata da parte di un'autorità di altro Stato membro dell'UE (e ricompresi nell'informativa al pubblico dell'impresa madre europea come soggetti “non significativi”) sono esonerati unicamente dal rispetto delle disposizioni relative all'informativa al pubblico prevista dal Capitolo 13, mentre sono tenuti al rispetto degli altri requisiti prudenziali richiamati nel Capitolo 2, Sezione II.

Conseguentemente, in fase di autorizzazione all'esercizio in Italia delle attività di cui all'art. 106 TUB l'intermediario finanziario comunitario è tenuto a presentare una stima del fabbisogno patrimoniale a fini ICAAP con riferimento alla succursale per la quale viene chiesta l'autorizzazione.

³⁰ Aggiornamento del 19 gennaio 2016.

CAPITOLO 3 – FONDI PROPRI
CAPITOLO 15 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI FONDI PROPRI

1. *Disciplina dei fondi propri. La previsione dell'art. 62 CRR prevede che tra gli “Elementi di Classe 2” siano ricompresi: “per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderate per il rischio conformemente alla parte Tre, Titolo II, Capo 2, le rettifiche di valore su crediti generiche, al lordo degli effetti fiscali, fino all’1,25% degli importi delle esposizioni ponderate per il rischio calcolate conformemente alla Parte Tre, Titolo II, Capo 2”. In relazione a tale disposizione, è stato chiesto se: a) per “rettifiche di valore” vada considerato l’incremento del fondo rischi di competenza dell’anno (componente economica al lordo o al netto degli eventuali risconti IAS sulle commissioni attive) oppure l’intero ammontare delle “rettifiche di valore” presenti nel passivo di bilancio (c.d. fondi rischi); b) il valore massimo imputabile dell’1,25% sia calcolato sull’importo totale delle esposizioni ponderate (RWA). (31)*

Si fa presente che l’ammontare delle rettifiche di valore su crediti generiche è determinato in base a quanto previsto in dettaglio nel Regolamento delegato della Commissione (UE) n. 183/2014. In particolare, per gli intermediari che adottino la metodologia standard per il calcolo del rischio di credito, ai sensi dell’art. 1, par. 2, del citato Regolamento, le rettifiche di valore si considerano generiche se: i) sono liberamente e totalmente disponibili, in termini di periodo e ammontare, per fronteggiare le perdite relative al rischio di credito che non si sono ancora concretizzate; ii) riflettono le perdite relative al rischio di credito connesse a un gruppo di esposizioni per le quali l’ente non è al momento in grado di dimostrare che si è verificato un evento generatore di perdite. Nel par. 4 del medesimo articolo sono indicate alcune tipologie di rettifiche generiche.

Per gli intermediari che adottano il metodo standardizzato per il rischio di credito, il complessivo valore delle rettifiche di valore su crediti generiche – come sopra definite – può essere computato nel capitale di classe 2 fino a un ammontare corrispondente all’1,25% degli importi delle esposizioni ponderate per il solo rischio di credito, calcolate conformemente alla Parte Tre, Titolo II, Capo 2, CRR.

2. *La Sezione III, par. 1 del Capitolo 15 prevede la possibilità per gli intermediari di non includere in alcun elemento dei fondi propri i profitti e le perdite non realizzati relativi alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria “Attività finanziarie disponibili per la vendita” dello IAS 39. In proposito è stato chiesto se tale scelta debba essere comunicata a latere o possa essere già inclusa all’interno della documentazione che verrà presentata con l’istanza di iscrizione (e pertanto già considerata applicabile nelle valutazioni prospettiche del Programma di attività). (32)*

Il trattamento previsto dalla citata Sezione III in materia di profitti e perdite non realizzati relativi alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria “Attività finanziarie disponibili per la vendita” dello IAS 39 si applica sino all’adozione da parte della Commissione del regolamento che approva l’IFRS in sostituzione dello IAS 39 (cfr. nota 1 della citata Sezione III).

Ciò posto, si ritiene che, al fine di fornire una chiara e completa rappresentazione dell’evoluzione dei fondi propri, l’intermediario debba presentare un programma di attività che evidenzi sia l’applicazione di tale facoltà - ove l’intermediario intenda esercitarla - sia l’applicazione del regime ordinario.

3. *Sono stati chiesti chiarimenti in merito al trattamento della Riserva FTA per rivalutazione immobili ad uso funzionale e in particolare se alla stessa vada applicata la medesima disciplina prevista per le “altre riserve”, di cui all’art. 26, CRR (Capitale di classe 1). (33)*

³¹ Aggiornamento del 19 gennaio 2016.

³² Aggiornamento del 19 gennaio 2016.

³³ Aggiornamento del 19 gennaio 2016.

Il trattamento prudenziale delle plusvalenze da rivalutazione degli immobili ad uso funzionale è disciplinato nel Capitolo 15, All. A che - in linea con le precedenti disposizioni della Circolare n. 216 - non permette di includere tali poste tra gli elementi di migliore qualità dei fondi indicati nell'art. 26 CRR. In particolare, tali plusvalenze relative a immobili a uso funzionale possono essere computate per un importo pari a 50% nel patrimonio supplementare.

CAPITOLO 5 – RISCHIO DI CREDITO – METODO STANDARDIZZATO

Sezione I (Disciplina applicabile)

1. *Cambiamento ECAI. È stato chiesto di consentire anche agli intermediari attualmente iscritti nell'elenco speciale che, non avendo optato per il metodo standardizzato semplificato previsto dalla Circolare n. 216, abbiano già effettuato tale scelta di poter confermare o modificare la scelta dell'ECAI di riferimento in sede di autorizzazione all'iscrizione nel nuovo albo.*

Fermo restando quanto previsto dal Regolamento n. 575/2013, Parte Tre, Titolo II, Capp. 1, 2, e, in particolare l'art. 138 sull'uso dei giudizi delle ECAI per la determinazione dei fattori di ponderazione del rischio, gli intermediari finanziari (inclusi i Confidi) attualmente iscritti nell'elenco speciale che intendono confermare o modificare l'ECAI di riferimento, ne danno comunicazione in occasione della presentazione dell'istanza di autorizzazione all'iscrizione nel nuovo Albo, indicando le motivazioni della scelta.

Sezione II (Disposizioni specifiche)

1. *Esposizioni in stato di default. Qualora un intermediario finanziario acquisti crediti deteriorati a un prezzo inferiore all'importo dovuto dal debitore ceduto, la differenza positiva tra l'importo dovuto e il prezzo di acquisto (i.e. "sconto") può essere assimilata a una rettifica di valore su crediti specifica per identificare il fattore di ponderazione da applicare alla parte non garantita dell'esposizione ai sensi dell'art. 127 CRR? (34)*

Per i crediti acquistati lo sconto è trattato in modo analogo alle rettifiche di valore su crediti specifiche ai fini dell'art. 127 CRR.

2. *Crediti d'imposta. È stato chiesto di chiarire qual è il trattamento prudenziale che gli intermediari finanziari applicano in caso di acquisto dei crediti d'imposta introdotti dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 come convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e dal Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 come convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito, "Decreti"). (35)*

I Decreti hanno introdotto nell'ordinamento italiano alcune misure fiscali di incentivazione erogate sotto forma di crediti d'imposta o di detrazioni d'imposta (in questo secondo caso sono trasformabili su opzione in crediti d'imposta). I titolari dei crediti possono utilizzarli in compensazione di imposte e contributi oppure possono cederli (in tutto o in parte) a terzi; gli acquirenti a loro volta potranno utilizzarli in compensazione, secondo le medesime regole previste per il primo beneficiario, oppure cederli nuovamente. Nessuno dei crediti in esame è rimborsabile (in tutto o in parte) dallo Stato e a

³⁴ Aggiornamento del 18 dicembre 2019.

³⁵ Aggiornamento del 5 gennaio 2021.

seconda della fattispecie i crediti possono essere utilizzati in compensazione entro un anno, oppure in quote annuali lungo un orizzonte temporale di 5 o 10 anni. Non è prevista la possibilità di riportare a nuovo né di chiedere il rimborso della parte di quota non compensata nell'anno di riferimento (per esempio, in caso di incapienza).

Per quanto attiene al trattamento contabile, il Documento Banca d'Italia – Consob – Ivass n. 9, redatto nell'ambito del *“Tavolo di Coordinamento fra la Banca d'Italia, Consob, e Ivass in materia di applicazione degli IAS/IFRS”*⁽³⁶⁾, ha chiarito che i crediti d'imposta in esame sono sul piano sostanziale più assimilabili a un'attività finanziaria e che quindi un modello contabile basato sull'IFRS 9 rappresenti l'*accounting policy* più idonea a fornire un'informativa rilevante e attendibile.

Per quanto riguarda il trattamento prudenziale, le esposizioni rivenienti dall'acquisto di crediti d'imposta sono assimilabili alle esposizioni verso *“Amministrazioni centrali e banche centrali”*. A queste esposizioni gli intermediari finanziari applicano un fattore di ponderazione per il rischio dello 0%.

Gli intermediari finanziari definiscono adeguate politiche e processi di governo e gestione del rischio per assicurare che i *plafond* di acquisto dei crediti di imposta siano definiti in funzione della capienza attuale e prospettica della posizione debitoria dell'intermediario nei confronti dell'Erario, evitando così l'acquisto di un ammontare di crediti non congruo rispetto ai debiti utilizzabili per la compensazione.

3. *Crediti d'imposta. È stato chiesto di chiarire se il trattamento prudenziale illustrato nella risposta 2 sia applicabile anche nel caso di acquisto di crediti d'imposta con finalità di rivendita a terze parti sulla base di accordi appositamente stipulati con queste ultime.* ⁽³⁷⁾

L'attività di acquisto di crediti d'imposta con finalità di rivendita a terzi (c.d. “gestione attiva”) denota un intento di negoziazione di tali crediti che espone l'intermediario finanziario a rischi aggiuntivi rispetto a quelli coperti dalla disciplina sul rischio di credito di cui alla domanda n. 2.

L'attività di negoziazione può essere condotta con diverse modalità; nel seguito è illustrato il trattamento prudenziale di una possibile fattispecie operativa che si sostanzia nell'acquisto di crediti di imposta oltre la capienza attuale e prospettica della posizione debitoria dell'intermediario finanziario nei confronti dell'Erario (*plafond fiscale*) e nella stipula di accordi di rivendita a controparti terze.

Gli intermediari finanziari che intendono adottare questa strategia includono i crediti di imposta acquistati in eccedenza rispetto al *plafond fiscale* e i relativi contratti di rivendita a terzi nel portafoglio di negoziazione di vigilanza; a tutte queste posizioni si applica quanto previsto dalla disciplina sul portafoglio di negoziazione⁽³⁸⁾ e sui rischi di mercato (i.e. rischio generico per strumenti esposti al rischio tasso di interesse e rischio specifico). A tal fine, i contratti di rivendita sono equiparati a contratti derivati⁽³⁹⁾ e sono quindi soggetti altresì a quanto previsto per i rischi di controparte.

Per il trattamento di fattispecie diverse gli intermediari finanziari applicano principi analoghi, avendo riguardo alla sostanza economica dell'operatività svolta e ai rischi che da essa derivano.

Gli intermediari finanziari si dotano di adeguate politiche e processi di governo e gestione del rischio in modo da assicurare che i rischi derivanti dall'acquisto di crediti d'imposta per ammontari superiori al *plafond* e quelli derivanti dai contratti di rivendita a terzi siano correttamente identificati, valutati e monitorati su base continuativa. I rischi rivenienti da questa operatività vanno considerati nell'ambito del processo interno di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (*Internal Capital Adequacy*

³⁶ <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/accordi/Documento-9-Tavolo-IAS-IFRS.pdf>.

³⁷ Aggiornamento del 24 luglio 2023.

³⁸ Incluse le regole sulla valutazione prudente degli strumenti finanziari stabilite nell'art. 105 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (“CRR”).

³⁹ La tipologia del derivato può variare in relazione alle clausole contrattuali. A mero titolo esemplificativo, un contratto di rivendita irrevocabile e vincolante per entrambe le parti è trattato alla stregua di un derivato di vendita a termine (i.e. *forward*), mentre un contratto di rivendita condizionato è trattato come una posizione corta su opzione call. In quest'ultimo caso trova applicazione la disciplina stabilita nell'art. 329 del CRR.

Assessemment Process). La valutazione è condotta da ciascun intermediario finanziario con riferimento alla propria operatività e include, quanto meno, un'analisi dei seguenti profili: i) possibilità che il credito di imposta non sia riconosciuto come valido a fini di compensazione, ii) efficacia dei contratti di rivendita a controparti terze (se presenti) per mitigare il rischio di negoziazione connesso alla gestione attiva dei crediti di imposta, iii) eventuale sequestro di crediti di imposta da parte delle autorità competenti, iv) eventuali perdite già realizzate.

4. *Moratorie di pagamento. È stato chiesto di chiarire qual è il trattamento prudenziale che gli intermediari finanziari applicano alle esposizioni oggetto di moratorie generali di pagamento applicate alla luce della crisi Covid-19.* (40)

Ai fini del trattamento prudenziale da applicare alle esposizioni oggetto di moratorie generali di pagamento adottate in risposta alla crisi Covid-19, gli intermediari finanziari fanno riferimento ai criteri previsti dagli “Orientamenti dell’EBA sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19” (EBA/GL/2020/02), come da ultimo modificati dagli Orientamenti EBA/GL/2020/15, salvo quanto di seguito specificato. Il limite di 9 mesi alla durata complessiva della moratoria di cui al par. 10-bis degli Orientamenti non si applica alle esposizioni oggetto di moratorie concesse o rinnovate dopo il 30 settembre 2020 da parte di intermediari finanziari non appartenenti a gruppi bancari o soggetti a vigilanza consolidata ai sensi del CRR e da gruppi finanziari. Resta fermo per gli intermediari finanziari l’obbligo di valutare accuratamente nel continuo le esposizioni oggetto di moratorie generali di pagamento per identificare in modo tempestivo l’emersione di indicatori di “improbabilità di adempiere” da parte del debitore (“*unlikeliness to pay*”) ai fini della classificazione in stato di *default* delle esposizioni (cfr. art. 178 del Regolamento n. 575/2013 come richiamato dalla Circolare n. 288/2015, Titolo IV, Capp. 5 e 6).

⁴⁰ Aggiornamento del 11 febbraio 2021.

CAPITOLO 6 – RISCHIO DI CREDITO – METODO IRB

Sezione III (Disposizioni specifiche)

1. *Crediti d'imposta. È stato chiesto di chiarire qual è il trattamento prudenziale che gli intermediari finanziari applicano in caso di acquisto dei crediti d'imposta introdotti dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 come convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e dal Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 come convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito, "Decreti").* (41)

I Decreti hanno introdotto nell'ordinamento italiano alcune misure fiscali di incentivazione erogate sotto forma di crediti d'imposta o di detrazioni d'imposta (in questo secondo caso sono trasformabili su opzione in crediti d'imposta). I titolari dei crediti possono utilizzarli in compensazione di imposte e contributi oppure possono cederli (in tutto o in parte) a terzi; gli acquirenti a loro volta potranno utilizzarli in compensazione, secondo le medesime regole previste per il primo beneficiario, oppure cederli nuovamente. Nessuno dei crediti in esame è rimborsabile (in tutto o in parte) dallo Stato e a seconda della fattispecie i crediti possono essere utilizzati in compensazione entro un anno, oppure in quote annuali lungo un orizzonte temporale di 5 o 10 anni. Non è prevista la possibilità di riportare a nuovo né di chiedere il rimborso della parte di quota non compensata nell'anno di riferimento (per esempio, in caso di incapienza).

Per quanto attiene al trattamento contabile, il Documento Banca d'Italia – Consob – Ivass n. 9, redatto nell'ambito del *"Tavolo di Coordinamento fra la Banca d'Italia, Consob, e Ivass in materia di applicazione degli IAS/IFRS"* (42), ha chiarito che i crediti d'imposta in esame sono sul piano sostanziale più assimilabili a un'attività finanziaria e che quindi un modello contabile basato sull'IFRS 9 rappresenti l'*accounting policy* più idonea a fornire un'informativa rilevante e attendibile.

Per quanto riguarda il trattamento prudenziale, le esposizioni rivenienti dall'acquisto di crediti d'imposta sono assimilabili alle esposizioni verso "Amministrazioni centrali e banche centrali".

Gli intermediari finanziari definiscono adeguate politiche e processi di governo e gestione del rischio per assicurare che i *plafond* di acquisto dei crediti di imposta siano definiti in funzione della capienza attuale e prospettica della posizione debitoria dell'intermediario nei confronti dell'Erario, evitando così l'acquisto di un ammontare di crediti non congruo rispetto ai debiti utilizzabili per la compensazione.

2. *Crediti d'imposta. È stato chiesto di chiarire se il trattamento prudenziale illustrato nella risposta 1 sia applicabile anche nel caso di acquisto di crediti d'imposta con finalità di rivendita a terze parti sulla base di accordi appositamente stipulati con queste ultime.* (43)

L'attività di acquisto di crediti d'imposta con finalità di rivendita a terzi (c.d. "gestione attiva") denota un intento di negoziazione di tali crediti che espone l'intermediario finanziario a rischi aggiuntivi rispetto a quelli coperti dalla disciplina sul rischio di credito di cui alla domanda n. 1.

L'attività di negoziazione può essere condotta con diverse modalità; nel seguito è illustrato il trattamento prudenziale di una possibile fattispecie operativa che si sostanzia nell'acquisto di crediti di imposta oltre la capienza attuale e prospettica della posizione debitoria dell'intermediario finanziario nei confronti dell'Erario (*plafond fiscale*) e nella stipula di accordi di rivendita a controparti terze.

Gli intermediari finanziari che intendono adottare questa strategia includono i crediti di imposta acquistati in eccedenza rispetto al *plafond fiscale* e i relativi contratti di rivendita a terzi nel portafoglio di negoziazione di vigilanza; a tutte queste posizioni si applica quanto previsto dalla disciplina sul

⁴¹ Aggiornamento del 5 gennaio 2021.

⁴² <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/accordi/Documento-9-Tavolo-IAS-IFRS.pdf>.

⁴³ Aggiornamento del 24 luglio 2023.

portafoglio di negoziazione⁽⁴⁴⁾ e sui rischi di mercato (i.e. rischio generico per strumenti esposti al rischio tasso di interesse e rischio specifico). A tal fine, i contratti di rivendita sono equiparati a contratti derivati⁽⁴⁵⁾ e sono quindi soggetti altresì a quanto previsto per i rischi di controparte.

Per il trattamento di fattispecie diverse gli intermediari finanziari applicano principi analoghi, avendo riguardo alla sostanza economica dell'operatività svolta e ai rischi che da essa derivano.

Gli intermediari finanziari si dotano di adeguate politiche e processi di governo e gestione del rischio in modo da assicurare che i rischi derivanti dall'acquisto di crediti d'imposta per ammontari superiori al *plafond* e quelli derivanti dai contratti di rivendita a terzi siano correttamente identificati, valutati e monitorati su base continuativa. I rischi rivenienti da questa operatività vanno considerati nell'ambito del processo interno di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*). La valutazione è condotta da ciascun intermediario finanziario con riferimento alla propria operatività e include, quanto meno, un'analisi dei seguenti profili: i) possibilità che il credito di imposta non sia riconosciuto come valido a fini di compensazione, ii) efficacia dei contratti di rivendita a controparti terze (se presenti) per mitigare il rischio di negoziazione connesso alla gestione attiva dei crediti di imposta, iii) eventuale sequestro di crediti di imposta da parte delle autorità competenti, iv) eventuali perdite già realizzate.

3. *Moratorie di pagamento. È stato chiesto di chiarire qual è il trattamento prudenziale che gli intermediari finanziari applicano alle esposizioni oggetto di moratorie generali di pagamento applicate alla luce della crisi Covid-19.* ⁽⁴⁶⁾

Ai fini del trattamento prudenziale da applicare alle esposizioni oggetto di moratorie generali di pagamento adottate in risposta alla crisi Covid-19, gli intermediari finanziari fanno riferimento ai criteri previsti dagli “Orientamenti dell’EBA sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19” (EBA/GL/2020/02), come da ultimo modificati dagli Orientamenti EBA/GL/2020/15, salvo quanto di seguito specificato. Il limite di 9 mesi alla durata complessiva della moratoria di cui al par. 10-bis degli Orientamenti non si applica alle esposizioni oggetto di moratorie concesse o rinnovate dopo il 30 settembre 2020 da parte di intermediari finanziari non appartenenti a gruppi bancari o soggetti a vigilanza consolidata ai sensi del CRR e da gruppi finanziari. Resta fermo per gli intermediari finanziari l’obbligo di valutare accuratamente nel continuo le esposizioni oggetto di moratorie generali di pagamento per identificare in modo tempestivo l’emersione di indicatori di “improbabilità di adempiere” da parte del debitore (“*unlikeliness to pay*”) ai fini della classificazione in stato di *default* delle esposizioni (cfr. art. 178 del Regolamento n. 575/2013 come richiamato dalla Circolare n. 288/2015, Titolo IV, Capp. 5 e 6).

CAPITOLO 12 – GRANDI ESPOSIZIONI

Sezione II (Disposizioni specifiche)

1. *Trattamento preferenziale delle esposizioni con scadenza al giorno successivo. È stato chiesto di*

⁴⁴ Incluse le regole sulla valutazione prudente degli strumenti finanziari stabilite nell’art. 105 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (“CRR”).

⁴⁵ La tipologia del derivato può variare in relazione alle clausole contrattuali. A mero titolo esemplificativo, un contratto di rivendita irrevocabile e vincolante per entrambe le parti è trattato alla stregua di un derivato di vendita a termine (i.e. *forward*), mentre un contratto di rivendita condizionato è trattato come una posizione corta su opzione call. In quest’ultimo caso trova applicazione la disciplina stabilita nell’art. 329 del CRR.

⁴⁶ Aggiornamento del 11 febbraio 2021.

chiarire se la ponderazione favorevole dello 0% applicabile alle esposizioni verso banche, SIM e intermediari finanziari diverse dagli elementi computabili nei fondi propri con durata originaria non superiore al giorno lavorativo successivo e non denominate in una principale valuta di scambio possa applicarsi anche ai conti correnti bancari, alla luce della loro natura a vista.

Il trattamento di favore previsto dal par. 3 non è applicabile ai conti correnti bancari, atteso che la loro natura a vista non li rende equiparabili a esposizioni con durata originaria non superiore al giorno lavorativo successivo.

In ogni caso, la disciplina richiamata non è applicabile alle esposizioni denominate in euro o in un'altra principale valuta di scambio.

2. *Gruppo di clienti connessi. È stato chiesto di chiarire se, nel caso in cui sussista una connessione economica (ai sensi del par. 4) tra un cliente e un soggetto terzo, le liberatorie firmate dal cliente possano essere estese al soggetto terzo (ad esempio, CR e privacy).*

Si fa presente che la rilevazione della connessione tra clienti è finalizzata alla valutazione dell'esposizione complessiva nei confronti del medesimo gruppo di clienti ai fini del rispetto dei limiti in materia di grandi esposizioni e non assume rilievo ai fini del rispetto di altre normative settoriali. L'eventuale connessione, inoltre, rileva esclusivamente ove sussista tra clienti dell'intermediario finanziario, non già tra un cliente e soggetti terzi che non siano anch'essi clienti.

TITOLO VII – ALTRI SOGGETTI FINANZIARI

CAPITOLO 1: CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI (CONFIDI)

Sezione II (Requisiti per la richiesta di autorizzazione)

1. *Autorizzazione di Confidi coinvolti in processi di fusione. È stato chiesto di specificare gli elementi che formano oggetto di valutazione da parte della Banca d'Italia con riguardo all'autorizzazione di Confidi che al momento di presentazione della domanda risultano coinvolti in processi di fusione.* (⁴⁷)

Ai sensi dell'art. 4 del DM 53/2015, i Confidi iscritti nell'elenco di cui all'art. 112 TUB (⁴⁸), che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 mln di euro sono tenuti a chiedere l'autorizzazione della Banca d'Italia per l'iscrizione nell'albo.

Ciò posto, i Confidi che hanno in corso processi aggregativi con altri intermediari sono tenuti a presentare la domanda di iscrizione all'albo unico qualora sulla base del progetto di fusione (in senso stretto o mediante incorporazione) il volume di attività finanziaria del soggetto risultante dall'aggregazione sia pari o superiore a 150 mln di euro.

La domanda di autorizzazione è inviata alla Banca d'Italia dai soggetti interessati o, in caso di incorporazione, dal Confidi incorporante dopo l'approvazione della delibera di fusione e della conseguente modifica dell'atto costitutivo della società risultante dalla fusione o di quella incorporante e prima che tale atto venga depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese (Titolo I, Capitolo 1, Sezione VI). Restano fermi, per i soggetti tenuti all'iscrizione nell'albo unico, i termini stabiliti dalla legge per la presentazione dell'istanza.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, che è subordinata al rispetto delle medesime condizioni stabilite

⁴⁷ Aggiornamento del 19 gennaio 2016.

⁴⁸ In attesa della costituzione dell'Organismo ex art. 112-bis TUB si fa riferimento ai Confidi iscritti nella "vecchia" Sezione ex art. 155, co. 4, TUB.

per le società di nuova costituzione, la Banca d'Italia fa riferimento alla sana e prudente gestione del Confidi risultante dall'operazione di aggregazione.

2. *È stato chiesto di precisare quali siano gli elementi che compongono le voci “garanzie rilasciate” e “altre poste dell’attivo e operazioni fuori bilancio”, incluse nell’aggregato che concorre alla determinazione del volume di attività finanziarie, ai fini dell’iscrizione nell’albo unico da parte dei Confidi che redigono i bilanci in base ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS). (49)*

Con riferimento alle “garanzie rilasciate”, va preso in considerazione l’ammontare garantito, al netto dei rimborsi effettuati dal debitore garantito, delle escussioni a titolo definitivo e al lordo delle eventuali rettifiche di valore. Inoltre, nel caso di garanzie con assunzione del rischio sulle prime perdite occorre considerare non l’importo garantito (prima perdita), ma quello delle attività sottostanti. A titolo indicativo, si fa presente che l’aggregato può essere ricostruito sommando gli importi riportati nelle seguenti tabelle di bilancio: Tab. D1 (somma dei punti 1, 2 e 3) + Tab. D4 (somma dei totali di riga) + Tab 2.1 (limitatamente alle rettifiche di valore complessive su garanzie rilasciate).

Con riferimento alle “altre poste dell’attivo e operazioni fuori bilancio”, si precisa che:

- “altre poste dell’attivo”: vanno prese in considerazione unicamente le attività aventi natura finanziaria (ad esempio, il portafoglio contabile “Crediti verso clientela”), al lordo delle rettifiche di valore. In particolare, si può fare riferimento alla Tab. 2.1 (Esposizioni per cassa (deteriorate e in bonis) – colonna esposizione linda).

- “altre operazioni fuori bilancio”: si intendono, in generale, gli impegni (revocabili e irrevocabili) a erogare fondi e a rilasciare garanzie. A titolo indicativo, si fa presente che l’aggregato può essere ricostruito sommando gli importi riportati nelle tabelle di bilancio: Tab. D1 (somma dei punti 4 e 7) + Tab 2.1 (limitatamente alle rettifiche di valore complessive su impegni a erogare fondi e a rilasciare garanzie) (50).

Sezione III (Operatività)

1. *È stato chiesto, in relazione all’individuazione della sottoclasse “intermediari minori” (Titolo IV, Capitolo 14, Sezione III, par. 2), se i Confidi con un attivo, così come definito dalla Circolare n. 288, compreso tra i 150 ed i 250 mln di euro, possano rientrare nella sottoclasse e quindi beneficiare delle relative semplificazioni operative avuto riguardo a due specifiche cause di esclusione dalla sottoclasse medesima: “l’attività di concessione di finanziamenti, in via prevalente o rilevante, nella forma del rilascio di garanzie” e “l’attività di erogazione di finanziamenti agevolati e/o di gestione di fondi pubblici”.*

I Confidi con attivo, come definito dalla Circolare n 288, inferiore a 250 mln di euro, al pari degli altri intermediari finanziari iscritti nell’albo unico possono essere classificati nella sottoclasse degli “intermediari minori” e beneficiare delle relative semplificazioni operative in conformità a quanto disposto dalla medesima Circolare.

In particolare, con riferimento alle cause di esclusione richiamate dal quesito, si rappresenta che l’esclusione dalla sottoclasse “intermediari minori” prevista per i soggetti che svolgono attività di concessione di finanziamenti in via prevalente o rilevante nella forma del rilascio di garanzia non si applica ai Confidi, per i quali la prestazione di garanzia collettiva rappresenta l’attività prevalente in base a una specifica previsione di legge (51), la quale specifica il contenuto dell’attività stessa

⁴⁹ Aggiornamento del 19 gennaio 2016.

⁵⁰ Aggiornamento del 19 gennaio 2016.

⁵¹ Cfr. art. 13 del D.L. n. 269 del 30.9.2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326 del 24 novembre 2003.

(l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario) e delinea per questi soggetti uno speciale regime di limitazioni operative.

Resta invece fermo che, qualora gli stessi Confidi svolgano “attività di erogazione di finanziamenti agevolati e/o di gestione di fondi pubblici”, al pari degli altri intermediari finanziari non possono qualificarsi come intermediari minori e conseguentemente non possono beneficiare delle relative semplificazioni operative, in ragione delle particolari cautele che la gestione di fondi pubblici richiede.

Sezione IV (Normativa applicabile ai confidi)

Sono stati posti alcuni quesiti concernenti le modifiche da apportare agli statuti dei confidi, costituiti in forma di società cooperative e di società consortili, in materia di clausole di recesso e di esclusione, per renderli pienamente conformi alla disciplina di vigilanza.

In particolare, i quesiti formulati sono i seguenti:

- i. Clausole statutarie di recesso. È stato chiesto se gli statuti dei confidi possano contenere clausole statutarie di recesso al verificarsi di specifiche circostanze, legate al tipo di attività svolta dal confidi (ad esempio, il caso in cui il socio abbia estinto tutte le obbligazioni che siano garantite dal confidi) e, in caso affermativo, se il rimborso delle azioni possa essere limitato alla luce della situazione patrimoniale del confidi. In tale ambito, è stato anche chiesto se siano ammissibili clausole che consentano il recesso parziale.
- ii. Prezzo di rimborso delle azioni in caso di recesso. È stato chiesto come debba essere calcolato il prezzo di rimborso delle azioni per le quali è stato esercitato il recesso.
- iii. Rimborso al di fuori delle cause di recesso. È stato chiesto se gli statuti dei confidi possano prevedere ipotesi di rimborso parziale al di fuori delle cause di recesso, prevedendo ad esempio il rimborso delle azioni sottoscritte “a titolo di integrazione” per il rilascio di una garanzia in occasione dell'estinzione del finanziamento per cui detta garanzia è stata prestata.
- iv. Vincoli alla cessione delle azioni. È stato chiesto se lo statuto del confidi possa imporre il divieto di circolazione delle azioni.
- v. Clausole statutarie di esclusione. È stato chiesto se il rimborso delle azioni per esclusione del socio sia soggetto a preventiva autorizzazione da parte della Banca d'Italia. ⁽⁵²⁾

Si premette che, in conformità alla disciplina prudenziale in materia di fondi propri, possono essere riconosciuti come capitale primario di classe 1 (CET1) solo quegli strumenti che l'emittente possa utilizzare senza restrizioni e senza indulgi per la copertura dei rischi e delle perdite nel momento in cui queste si verificano. Inoltre, tali strumenti devono essere “perpetui”, cioè rimborsabili solo in fase di liquidazione della società, e le disposizioni statutarie che li disciplinano non devono creare l'aspettativa che in futuro potranno essere effettuati rimborsi o riacquisti anticipati.

Ne discende che non risulterebbero coerenti con i principi prudenziali sopra esposti previsioni statutarie che espongano la società a richieste di rimborso della partecipazione a totale discrezione del socio, come nel caso di clausole di recesso “ad nutum”. Non sarebbero parimenti ammissibili clausole che prevedessero il riacquisto anticipato da parte della società degli strumenti di CET1 a richiesta dei soci.

Si rileva inoltre che, prima di procedere al rimborso di strumenti di CET1, i confidi sono tenuti, ai sensi della disciplina di vigilanza, a chiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia. Al riguardo, anche al fine di

⁵² Aggiornamento del 29 aprile 2016.

una maggiore flessibilità operativa, gli articoli 29, par. 5, e 32 del Reg. delegato (UE) 241/2014 dispongono la possibilità di richiedere all'autorità di vigilanza un'autorizzazione preventiva agli eventuali futuri rimborsi per un importo specifico predeterminato (che, se autorizzato, non sarà più computabile nel CET1).

Tanto premesso, di seguito si fornisce risposta ai quesiti sopra elencati.

In merito al quesito sub i) (clausole statutarie di recesso), si ritiene che, in considerazione delle specifiche esigenze che l'attività propria dei confidi soddisfa, possa ammettersi l'introduzione in statuto di clausole che consentano di recedere in presenza di circostanze che facciano venire meno l'interesse alla partecipazione al confidi, quali, ad esempio, l'estinzione del finanziamento garantito o la perdita di validità o efficacia della garanzia. In tale caso, ferma restando la necessità di richiedere l'autorizzazione alla riduzione dei fondi propri alla Banca d'Italia (in via preventiva, per un importo massimo determinato o, in presenza di particolari esigenze, in conseguenza della specifica richiesta di recesso), la clausola statutaria dovrà prevedere che gli organi competenti assumano le proprie determinazioni in ordine a un'eventuale limitazione (anche totale) del rimborso valutando, in particolare, (i) la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità del confidi; (ii) l'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti di I e II Pilastro. Infine, si fa presente che non sono consentite, ai sensi dell'art. 2532, comma 1, cod. civ., clausole di recesso parziale.

Con riferimento al quesito sub ii), per i confidi cooperative, in presenza di una causa sia legale sia statutaria di recesso, in conformità a quanto previsto dall'art. 2535 cod. civ., il prezzo di rimborso è pari al valore nominale delle azioni ed eventualmente del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni (qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale), detratti gli utilizzi per la copertura di eventuali perdite quali risultanti dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto. Per la liquidazione delle azioni o quote dei confidi costituiti in forma di società consortile si applicano le norme del tipo societario prescelto (art. 2473 cod. civ. per le s.r.l. e art. 2437-ter cod. civ. per le s.p.a.).

In merito al quesito sub iii) (rimborso al di fuori delle clausole di recesso), le ipotesi dello statuto che prevedessero un rimborso della partecipazione al di fuori delle fattispecie di recesso (inderogabile o statutario, alle condizioni sub i)), esclusione o morte non rispetterebbero la condizione per cui gli strumenti emessi, per essere computati come CET1, devono essere "perpetui" e le previsioni statutarie che li regolano non devono creare l'aspettativa che in futuro saranno consentiti rimborsi anticipati.

L'inserimento di clausole statutarie contenenti vincoli alla cessione delle azioni (quesito sub iv) non appare coerente con le finalità, illustrate in premessa, della disciplina prudenziale in materia di CET1, posto che tali clausole determinano l'insorgere di un diritto di recesso (ai sensi degli articoli 2355-bis, 2469, comma 2, e 2530, comma 6, cod. civ. per i confidi costituiti rispettivamente, in forma di società cooperative, società consortili s.p.a. e società consortili s.r.l.). Tale circostanza inciderebbe negativamente sulla stabilità dei fondi propri del confidi e, in ultima analisi, sulla sana e prudente gestione dello stesso. Non è pertanto ammissibile imporre il divieto di circolazione delle azioni in statuto.

Infine, con riferimento alle ipotesi di esclusione (quesito sub v), si premette che le previsioni statutarie che disciplinano le cause di esclusione dei soci non devono contenere formulazioni generiche o tali da attribuire, di fatto, agli organi competenti discrezionalità nell'esercizio di tale potere. Quanto al rimborso, si richiamano i commenti sopra esposti in merito all'esigenza di richiedere la preventiva autorizzazione della Banca d'Italia alla riduzione dei fondi propri.

Allegato B – Scheda informativa

1. *Nella Scheda informativa (All. B) da produrre in sede di presentazione dell'istanza deve essere, fra l'altro, fornito l'importo delle "altre attività di garanzia" ripartito per categoria di beneficiario. In proposito, è stato chiesto di precisare: a) se la voce in argomento rappresenti la differenza fra il "totale delle garanzie rilasciate" e l'importo dell' "attività di garanzia collettiva fidi nei confronti dei soci"; b) cosa si intenda per beneficiario: se la ripartizione debba essere effettuata per destinatario della*

garanzia (persone fisiche, imprese) o per beneficiario della garanzia (banche o enti pubblici). (53)

Con riferimento al punto a), si conferma l'interpretazione ipotizzata.

Relativamente al punto b), si precisa che per beneficiario si deve intendere il destinatario della garanzia (a titolo di esempio: nel caso di garanzie rilasciate a banche per conto di non soci, il beneficiario sarà la banca; nel caso in cui il Confindi abbia diversificato l'attività, rilasciando garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria o a favore di privati per conto di soci e/o non soci, il beneficiario sarà l'ente pubblico o il privato).

VARIE

1. *Segnalazioni di vigilanza. È stato chiesto di confermare che il fac-simile della lettera di attestazione che le segnalazioni di vigilanza trasmesse dall'intermediario ai sensi delle vigenti disposizioni si basano sui dati della contabilità (Circolare n. 217, Allegato D) abbia valore sia per le segnalazioni statistiche di cui alla Circolare n. 217 che per le segnalazioni prudenziali di cui alla Circolare n. 286. (54)*

Si conferma che tale allegato ha valore per entrambe le segnalazioni di vigilanza.

⁵³ Aggiornamento del 19 gennaio 2016.

⁵⁴ Aggiornamento del 19 gennaio 2016.